

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00049/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Mariello Patrizia, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Montanaro,
Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e
domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Maurizio Di Cagno in Bari,
via Nicolai, n. 43;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da
Registri di Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per
l'Ammodernamento P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la
Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in
Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Romano Lucia, Mazzone Liliana Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determina 21.11.2022 n. 1146 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 9 unita' di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo "Gestione Affari legali";

- di tutti i verbali di concorso ed in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato le relative graduatorie provvisorie;

- ove occorra *in parte qua* del bando di concorso n. 2 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso con collocazione al 66° posto della relativa graduatoria di merito;

- nonché per la condanna in forma specifica *ex art.* 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mariello Patrizia il 28.3.2023, per l'annullamento:

- della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 9 unita' di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo "Gestione Affari legali", per come rettificata con determinazione dirigenziale 24.1.2023 n. 43;
- della richiamata determina dirigenziale n. 43/2023;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, ove occorra e per quanto di interesse, della successiva determinazione dirigenziale n. 123/2023 di nomina ed assunzione vincitori;
- con conseguente accertamento del suo diritto a conseguire una migliore posizione in graduatoria e la corretta attribuzione del punteggio spettante;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mariello Patrizia il 24.10.2023, per l'annullamento:
- della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 9 unita' di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo "Gestione Affari legali", per come rettificata da ultimo con determinazione dirigenziale 26.7.2023 n. 877;
- della richiamata determina dirigenziale n. 877/2023;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
- con conseguente accertamento del suo diritto a conseguire una migliore posizione in graduatoria e la corretta attribuzione del punteggio spettante.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Puglia, del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento P.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Luisa

Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone in particolare che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando n. 2, di cui in epigrafe, per la copertura di nove posti di categoria “D” – posizione economica “D1”, area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista amministrativo” - ambito di ruolo “Gestione affari legali”;
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
- l’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per *titoli di studio fino a un massimo di punti 8*, come segue:
 - *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;*
 - *0,5 punti per master di I livello*
 - *1,5 punti per master di II livello*
 - *2 punti per diploma di specializzazione*
 - *2,5 punti per dottorato di ricerca;*
- l’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del *Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Economia e commercio*, conseguito il 21 dicembre 2005 presso la Facoltà di Economia di Bologna; mentre con riferimento alla sezione “Ulteriori titoli accademici e di studio” relativamente alla “Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso” la stessa non ha

segnalato titoli aggiuntivi;

- la deducente ha superato le prove di concorso; con determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del concorso in questione, nella quale la stessa si è collocata al posto n. 139 (su 267) con il punteggio di 23,25;

- successivamente, la regione Puglia, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Personale - Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia n. 43 del 24 gennaio 2023 ha provveduto alla rettifica della graduatoria e con ulteriore determinazione n. 123 del 6 febbraio 2023 ha disposto l'assunzione dei vincitori su posti non ancora coperti; con determinazione dirigenziale n. 877 del 26 luglio 2023, la regione Puglia ha proceduto a una ulteriore rettifica della graduatoria; le predette rettifiche non hanno mutato la posizione in graduatoria della ricorrente (n. 139, con punti 23,25);

- lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in "Economia e commercio" (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria del suo diritto al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione e la condanna dell'Amministrazione in forma specifica all'adozione delle misure idonee al soddisfacimento della pretesa;

Rilevato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 139 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (con punti 23,25), come successivamente rettificata, otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, riportando il punteggio finale di 24,75; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 24,75) di altri cinque candidati collocatisi con pari punti ai posti da 61 a 65 della graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (gravata con il

ricorso introduttivo) e successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023 (impugnata con i primi motivi aggiunti) nonché il medesimo punteggio (appunto, 24,75) di altri cinque candidati collocatisi con pari punti ai posti da 60 a 64 della graduatoria, come rettificata giusta determinazione dirigenziale 877 del 26 luglio 2023 (impugnata con i secondi motivi aggiunti);

- la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti a due concorrenti, in posizione peggiore (n. 65 e 66 nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 e rettificata con la determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023), che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati in caso di esito positivo del gravame; ha notificato il secondo atto di motivi aggiunti a due concorrenti, in posizione peggiore (n. 64 e n. 65 nella graduatoria rettificata, approvata con la determinazione dirigenziale n. 877 del 26 luglio 2023), che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati in ipotesi di esito positivo del gravame;

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;

- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, i quali precedono la ricorrente medesima nella graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione "Tribunali amministrativi regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione "Tribunali amministrativi regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli

avvisi (compreso quello di cui al precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dagli avvisi;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 2 ottobre 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO